

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il comma 6, dell’articolo 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82 recante il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** l’art. 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;

- VISTO** il comma 4-bis dell'art. 643 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
- VISTI** gli articoli 655 e 655-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, concernenti rispettivamente "Alimentazione dei ruoli speciali" e "Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai Primi Marescialli e ai Luogotenenti";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** l'art. 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente "Modalità di svolgimento dei concorsi";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", a norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 19 gennaio 2016, recante la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialità ai fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare;
- VISTA** la Direttiva Tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante "modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici", emanata ai sensi del precitato Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali";
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della

Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Difesa 15 maggio 2020, recante “Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare” emanato ai sensi del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027”;
- VISTA** la pubblicazione SMM-RESTAV-002 dello Stato Maggiore della Marina recante “Categorie, specialità e qualificazioni dei sottufficiali, graduati e volontari in ferma prefissata della Marina Militare” - edizione 2024;
- VISTA** la pubblicazione SMM-SAN-001 dello Stato Maggiore della Marina, recante “Requisiti fisici e sensoriali per l'idoneità ai vari Corpi, ruoli, brevetti, categorie, qualificazioni, specialità e abilitazioni del personale della Marina Militare” – edizione febbraio 2023;
- VISTO** il foglio n. nr. M_INF.A651153.REGISTRO UFFICIALE.U.0089532 del 2 luglio 2025, con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2026 appartenente al predetto Corpo;
- VISTA** la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT RG25 0071149 del 6 agosto 2025 contenente gli elementi di programmazione del presente bando;
- VISTO** il foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0169480 del 12 settembre 2025, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2026;
- RAVVISATA** la necessità di indire, per il 2026, il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare, destinati ai Primi Marescialli e Luogotenenti ai sensi dell'art. 655-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2025, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore (CP) Sergio LIARDO a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera con contestuale conferimento del grado di Ammiraglio Ispettore Capo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1
Posti a concorso

1. Sono indetti i sottotitoli concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale della Marina Militare, riservati ai Marescialli della Forza Armata che rivestono il grado di Primo Maresciallo o di Luogotenente:
 - a) concorso per il reclutamento di 1 (uno) Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore;
 - b) concorso per il reclutamento di 1 (uno) Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio della Marina. In base alla categoria/specialità/abilitazione posseduta, al vincitore sarà assegnata la specialità (GN, AN o INFR) derivante dalla tabella di cui all'Allegato A del presente bando;
 - c) concorso per il reclutamento di 1 (uno) Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
 - d) concorso per il reclutamento di 1 (uno) Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nei concorsi di cui al presente comma, ai sensi all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei 4 (quattro) posti a concorso, 1 (uno) posto è riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Nel caso di più candidati risultati vincitori e in possesso di tale condizione di riserva dei posti, il posto verrà assegnato prioritariamente seguendo l'ordine d'elenco dei concorsi di cui al presente comma. Il diritto alla riserva di posti troverà applicazione esclusivamente all'atto della formazione delle graduatorie di merito, di cui al successivo art.13.

2. Nel caso in cui i candidati abbiano presentato domande di partecipazione per più procedure concorsuali, saranno ammessi a partecipare esclusivamente al concorso per il quale hanno presentato domanda di partecipazione in data e ora successiva e saranno considerati rinunciatari al concorso per il quale presentato la domanda di partecipazione in data o ora precedente.
3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza) in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante annuncio che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa consultabile nel sito <http://www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx>, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare i Primi Marescialli e i Luogotenenti della Marina Militare appartenenti alle categorie, specialità e abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi secondo le corrispondenze riportate nell'Allegato A del presente bando.
2. Fermo restando quanto già indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
 - a) essere in possesso di laurea (L) rilasciata da un'Università statale ovvero non statale accreditata per il rilascio di titoli di laurea presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o le lauree specialistiche (LS) e le lauree (L) conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni, alle predette classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarati equipollenti a quelli richiesti. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza. Gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, comunicando poi l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia con le modalità riportate all'art. 5.
 - b) coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a più di uno dei concorsi, di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare;
 - c) avere in corso di validità la visita medica periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare marittimo incondizionato nel rispetto della scadenza prescritta dal capitolo III, para 2, della pubblicazione SMM SAN 001 ed. 2023, senza alcuna limitazione di impiego né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche se sia stata avviata, a cura del Comando di appartenenza, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4, la procedura per l'effettuazione della visita prescritta (tuttavia, all'atto dell'eventuale presentazione per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, i candidati dovranno esibire il certificato di idoneità periodica di cui al successivo art. 11, in corso di validità);
 - d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010;
 - e) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di concorso;
 - f) aver riportato qualifiche non inferiori a "superiore alla media" nell'ultimo quinquennio.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti fino all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta

la durata del corso applicativo. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.

4. La Direzione Generale per il Personale Militare può disporre, in ogni momento e anche a seguito di successive verifiche, con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso o la decadenza dalla nomina a Ufficiale nel Ruolo Speciale per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area "siti di interesse e approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi on-line" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, e ricevere con le modalità di cui al successivo articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nel Giornale Ufficiale della Difesa.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.
4. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli di merito e quelli che danno luogo a riserva o preferenza a parità di punteggio. Nella domanda di partecipazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4

della Legge 8 marzo 1989, n. 101, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festività religiose ebraiche rese note annualmente con Decreto del Ministro dell'Interno. In caso di impossibilità materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festività religiose riconosciute dalla legge.

5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione "Concorsi", sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.
6. Il sistema provvederà a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza dei concorrenti, tramite messaggio **all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC)** indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, indicata al precedente art. 2, dei titoli di merito e di preferenza.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel portale circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di posti. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.

11. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata o domicilio digitale (se dichiarato dai candidati nella domanda di partecipazione).
3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza, in aggiunta, all'indirizzo concorsirs.marina@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo concorsirs.marina@persomil.difesa.it. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1 A tutti i messaggi di cui al presente comma dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione Generale per il Personale Militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal codice del concorso al quale il concorrente partecipa:
 - "RS_MM_LGT_SM_2026_2S" per lo Stato Maggiore;
 - "RS_MM_LGT_GM_2026_2S" per il Genio della Marina;
 - "RS_MM_LGT_CM_2026_2S" per il Commissariato Militare Marittimo;
 - "RS_MM_LGT_CP_2026_2S" per le Capitanerie di Porto.
5. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile.

Art. 6

Incombenze dei Reparti/Enti

1. Il sistema provvederà ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno:
 - a) nominare con Ordine del Giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) per il controllo dei requisiti dei candidati alle proprie dipendenze che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, secondo

quanto indicato alla successiva lettera b) e l'elaborazione della scheda di sintesi di cui alla successiva lettera d);

- b) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è in possesso dei requisiti prescritti al precedente articolo 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono compilare, il modulo attestante la carenza dei requisiti di cui all'Allegato B che fa parte integrante del presente bando. Tale modulo dovrà essere firmato dalla Commissione interna, controfirmato dal Comandante dell'Ente/Reparto o suo delegato e sottoscritto per accettazione dal candidato e trasmesso, in formato PDF, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it entro il 7° giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- c) redigere apposito documento caratteristico – comprensivo di modello “3MM” e “3MM bis” (elenco ricompense e punizioni), modello “1MM” (elenco documenti caratteristici) e dichiarazione di completezza- chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, indicando come motivo di compilazione: “partecipazione al concorso per la nomina a Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo _____ della Marina Militare - anno 2026”. Tale documento valutativo (completo della parte “per presa conoscenza e visione integrale”, firmata dal concorrente) dovrà pervenire, a cura del Comando interessato, alla Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto - 11^ Divisione Documentazione Marina Militare - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla suddetta data di scadenza;
- d) in caso di superamento delle prove scritte del candidato alle proprie dipendenze, verranno inviate, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, le credenziali di accesso per la compilazione della scheda di sintesi. Del predetto invio verrà data notizia attraverso avviso sul portale dei concorsi on-line. La commissione di cui alla precedente lettera a) dovrà redigere, per ogni candidato, la predetta scheda di sintesi di cui all'Allegato C che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorità gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- e) inviare entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del citato avviso e dal contestuale invio delle credenziali di accesso, la scheda di sintesi in Allegato C del presente bando, compilata e firmata dalla Commissione interna, controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e posta in visione per 3 giorni al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la relativa Dichiarazione di completezza predisposta in allegato D del presente bando;
- f) trasmettere la scheda di sintesi tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, esclusivamente secondo le modalità indicate nell'Allegato E.
Eventuali problematiche di carattere tecnico relative all'accesso all'area dedicata alla compilazione delle schede di sintesi, dovranno essere rappresentate all'indirizzo di posta elettronica r1.concorsi@persomil.difesa.it specificando il codice del concorso:
 - “RS_MM_LGT_SM_2026_2S” per lo Stato Maggiore;
 - “RS_MM_LGT_GM_2026_2S” per il Genio della Marina;
 - “RS_MM_LGT_CM_2026_2S” per il Commissariato Militare Marittimo;
 - “RS_MM_LGT_CP_2026_2S” per le Capitanerie di Porto;
- g) disporre che gli interessati siano sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica di cui al precedente art. 2, comma 2 comunicando solo l'eventuale esito negativo al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione

Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^a Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

In ogni caso, ai concorrenti per il Corpo di Stato Maggiore dovrà essere accertato il possesso dei seguenti requisiti, sulla scorta del vigente “Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare” di cui all’art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014:

- apparato visivo: funzionalità visiva uguale o superiore a 16/10 e non inferiore a 7/10 nell’occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilità oculare normali. Senso cromatico normale alle matassine colorate;
- apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalla predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. E’ escluso l’uso delle protesi acustiche durante l’accertamento;

h) informare tempestivamente la Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali- 2^a Sezione di ogni variazione successiva riguardante la posizione del Primo Maresciallo/Luogotenente (trasferimento, cambiamento del recapito, invio alla frequenza di corsi, provvedimenti medico-legali, infrazioni di natura penale e disciplinare, ecc.), fino all’eventuale conferimento della nomina a Guardiamarina. In particolare, se il Sottufficiale sarà stato giudicato temporaneamente inidoneo o incorrerà nella perdita dell’idoneità al servizio militare durante l’espletamento del concorso, dovrà essere immediatamente inviato il relativo provvedimento medico - legale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

3. È necessario che i predetti moduli recanti l’attestazione della carenza dei requisiti e le schede di sintesi siano redatti con la massima scrupolosa attenzione da parte delle preposte commissioni interne e che i candidati analogamente prestino massima attenzione nella verifica della correttezza della documentazione, con particolare riguardo alla sottoscrizione della dichiarazione di completezza che attesterà la completezza, regolarità e aggiornamento della scheda di sintesi.
4. Non saranno prese in considerazione, oltre il termine di cui al precedente comma 2, variazioni delle schede di sintesi riguardanti l’omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente bando, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1.

Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e caricate sul portale dei concorsi on-line oltre i termini sopra stabiliti.

Art. 7

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura professionale);
 - b) una prova scritta per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese;
 - c) valutazione dei titoli di merito;
 - d) prova di efficienza fisica;
 - e) prova orale.

Ai suddetti accertamenti e prove, i concorrenti dovranno esibire documento di riconoscimento militare (modello Ate CMD) o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. I concorrenti dovranno presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso.

2. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Saranno previste riconvocaioni per le prove di cui al precedente comma 1, lettere d), e) esclusivamente per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco, ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare. In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, allegando copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e l'apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione da cui si evinca la convocazione alle predette prove. La riconvocazione, che potrà essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Non si procederà a riconvocazione per le prove che si svolgono in data unica.

Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice unica per tutti i Corpi, competente per la valutazione delle prove scritte, delle prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, del Corpo di Stato Maggiore, presidente;
 - b) un numero pari di Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, appartenenti allo stesso Corpo e alla eventuale specialità per cui viene indetto il concorso, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina Militare, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;
 - c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si potrà avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.

Art. 9
Prove scritte

1. I concorrenti, partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, dovranno sostenere, secondo le modalità e i programmi riportati nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente bando:
 - a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione, che potrà avvenire anche in modalità digitale, di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 75 (settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione civica e storia volti ad accertare il livello di conoscenza nelle suddette materie;
 - b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistente nella somministrazione di un questionario contenente 50 (cinquanta) quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere nel tempo massimo di 35 (trentacinque) minuti;
 - c) una prova scritta di cultura professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti previsti dai programmi d'esame.Le prove scritte di cui alle lettere a) e b) potranno essere effettuate anche mediante l'uso di strumenti digitali e saranno effettuate in sequenza, nel primo giorno d'esame.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio presumibilmente dal mese di febbraio 2026. Le prove non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
3. Eventuali modifiche della sede e le effettive date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi.
4. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede e nei termini che saranno resi noti con il citato avviso, che avrà valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, in uniforme di servizio e muniti della Carta Multiservizi della Difesa (CMD) ovvero di un qualsiasi altro valido documento di identità e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Coloro che non si presenteranno in uniforme e muniti del prescritto documento di identità saranno segnalati ai rispettivi Comandi/Unità per le sanzioni disciplinari del caso.

Essi dovranno avere al seguito, altresì, una penna a sfera a inchiostro indelebile nero o blu. L'occorrenza per l'espletamento della prova sarà loro fornito sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 14.
6. La correzione delle prove scritte di cultura generale e per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno effettuate con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento delle prove medesime. Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura professionale i concorrenti dovranno aver riportato nella prova di cultura generale un voto non inferiore a 18/30. L'esito delle prove sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, tramite e-mail o altra modalità che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura generale e della prova per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno inoltre resi noti nell'area privata del portale dei concorsi.

7. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese sarà assegnato un punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13 in relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 6, calcolato secondo le seguenti modalità:
 - a) alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti;
 - b) a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le prime 30 saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0.
8. La prova scritta di cultura professionale sarà superata da coloro che avranno conseguito un voto non inferiore a 18/30.
9. L'esito delle prove scritte di cultura professionale sarà reso noto nell'area privata del portale dei concorsi.
10. Con successiva comunicazione, mediante avviso pubblicato sul portale dei concorsi, sarà reso noto il calendario e le modalità di convocazione alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. Sarà anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 800.862.032 (mail: urp@marina.difesa.it) o Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
11. Il punteggio complessivo delle prove scritte di cui al precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 13, sarà ottenuto sommando il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,3 e il voto in trentesimi conseguito nella prova scritta di cultura -professionale moltiplicato per il coefficiente 0,7.

Art. 10

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, valuterà, per i soli candidati idonei alle prove scritte di cui al precedente articolo 9, i titoli di cui al successivo comma 5.
2. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
3. Per essere valutati, i titoli di merito di cui al successivo comma 5 dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella scheda di sintesi di cui al citato Allegato C o indicati nella domanda di partecipazione.
4. Il punteggio assegnato ai candidati sarà reso noto nell'area privata del portale dei concorsi con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno presentare alla Direzione Generale per il Personale Militare eventuali richieste di riesame del punteggio attribuito per il tramite del Comando/Unità di appartenenza, mediante messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un account di PE– all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account di PEC– all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it. Tale messaggio dovrà recare quale oggetto la dicitura “RS LGT MM 2026. – Cognome Nome”.
5. La commissione dovrà valutare:
 - a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali di cui al successivo comma 7, lettera a), dichiarati con le modalità di cui al precedente art. 4, attestati nella scheda di sintesi di cui al precedente art. 6 e considerati pertanto desunti, da parte della commissione presso l'Ente di appartenenza, dai documenti caratteristici dei candidati;
 - b) ogni altro titolo, tra quelli individuati nel successivo comma 7, lettera b), attestati nella scheda di sintesi, dalle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso, ovvero dai

documenti eventualmente presentati dai candidati. A tal fine i concorrenti, consapevoli delle conseguenze che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare dalle dichiarazioni mendaci, hanno facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione al concorso l'eventuale possesso di benemerienze non riportate nell'estratto matricolare, ovvero di ogni altro titolo oggetto di valutazione, fra quelli di seguito riportati.

6. Per la valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, la commissione disporrà di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

- a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 5, lettera a);
- b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 5, lettera b).

7. I titoli di merito e i punteggi massimi attribuibili sono così ripartiti:

- a) qualità militari e professionali desunte dai documenti caratteristici (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica e riportata nella scheda di sintesi).

La commissione terrà conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo quinquennio di servizio comunque prestato nel ruolo. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio attribuito a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sarà:

- 1) 0,0165 (fino a un massimo 30 punti ripartiti in 1825 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di "eccellente" o giudizio equivalente;
- 2) 0,0083 (fino a un massimo 15 punti ripartiti in 1825 giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di "superiore alla media" o giudizio equivalente.

Il punteggio complessivo sarà calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il periodo, espresso in giorni, cui si riferisce il singolo documento.

Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovrà essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente e a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovrà essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente;

b) ogni altro titolo tra quelli di seguito riportati:

- 1) titoli di studio posseduti in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso, per un massimo di punti 5/30, così ripartiti:

- diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009):

- fino a 91/110: punti 3/30;
- da 92/110 a 105/110: punti 4/30;
- da 106/110 a 110/110: punti 5/30.

- 2) valutazione conseguita nell'accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi cinque anni di servizio (in caso di più valutazioni, sarà ritenuta valida l'ultima effettuata in ordine cronologico): massimo punti 5/30 per ciascuna lingua. Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione di ciascuna delle quattro componenti accertate (L/R/W/S) sarà:

- punti 0 per la valutazione 1;
- punti 0,5 per la valutazione 2;
- punti 1,00 per la valutazione 3;

- punti 1,25 per la valutazione 4.

Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente accertata) saranno tra loro sommate per formare il punteggio della singola lingua.

3) onorificenze e ricompense: massimo punti 5/30, così ripartiti:

- Ordine Militare d'Italia:

- Cavaliere di gran croce: punti 5/30;
- Grande Ufficiale: punti 1,75/30;
- Commendatore: punti 1,5/30;
- Ufficiale: punti 1,25/30;
- Cavaliere: punti 1/30;

- Valor Militare:

- medaglia d'oro: punti 5/30;
- medaglia d'argento: punti 3/30;
- medaglia di bronzo: punti 1,5/30;
- croce al valor militare: punti 1/30;

- Valore dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri:

- medaglia d'oro: punti 5/30;
- medaglia d'argento: punti 3/30;
- medaglia di bronzo: punti 1,5/30;

- Merito dell'Esercito, di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri:

- medaglia/croce d'oro: punti 5/30;
- medaglia/croce d'argento: punti 3/30;
- medaglia/croce di bronzo: punti 1,5/30;

- ricompense:

- encomio solenne: punti 2/30 (sino a un massimo di due);
- encomio semplice: punti 1/30 (sino a un massimo di due).

8. I concorrenti che non abbiano riportato almeno 10 punti per i titoli relativi alle qualità militari e professionali di cui al precedente comma 5, lettera a) saranno dichiarati inidonei.

Art. 11

Prove di efficienza fisica

1. Al termine della valutazione titoli di cui al precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno convocati presso l'Accademia Navale di Livorno, viale Italia, 72 per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), alle prove di efficienza fisica.

Detta commissione si potrà avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.

2. Al momento della presentazione in Accademia Navale, i candidati dovranno esibire il certificato di idoneità periodica al servizio militare marittimo incondizionato, senza alcuna limitazione di impiego, né alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività, con idoneità all'effettuazione delle prove di efficienza fisica, in corso di validità nel rispetto della scadenza prescritta dal capitolo III, para 2, della pubblicazione SMM SAN 001 ed. Febbraio 2023. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dal concorso.

3. I concorrenti di sesso femminile dovranno consegnare referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato in data non anteriore a cinque giorni calendariali

precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

L'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta all'effettuazione delle prove e pertanto la commissione preposta non potrà in nessun caso procedere, a mente dell'art. 580 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

4. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta sportiva e scarpe ginniche.
5. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, con eventuale attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13. Gli esercizi sono i seguenti:
 - a) corsa piana 2.000 metri;
 - b) piegamenti sulle braccia;
 - c) addominali.Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché i criteri di valutazione dell'idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi.
6. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove, di cui al precedente comma 5, lett. a), b) e c). In caso contrario sarà emesso un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
7. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigerà il relativo verbale.

Art. 12

Prova orale

1. I concorrenti, risultati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 11, saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'Allegato F al presente bando. Tale prova avrà luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di aprile 2026. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5 del presente bando.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto una votazione complessiva non inferiore a 18/30, nelle materie di "Storia" e "Ordinamento e regolamenti della Marina Militare" (Allegato F, para 2). Il punteggio complessivo della prova orale sarà ottenuto dalla media dei voti conseguiti nelle due materie sopra citate.

4. L'esito delle prove orali sarà reso noto ai concorrenti nell'area privata del portale dei concorsi.

Art. 13

Graduatorie di merito

1. La graduatoria di merito degli idonei, una per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, sarà formata a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, tenendo conto delle riserve e preferenze dei posti di cui ai successivi commi 2 e 6 secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
 - a. il punteggio complessivo delle prove scritte, determinato utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 11;
 - b. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b);
 - c. l'eventuale punteggio aggiuntivo attribuito nelle prove di efficienza fisica, di cui all'Allegato G del presente bando;
 - d. il punteggio riportato nella prova orale;
 - e. il punteggio attribuito per i titoli di merito.
2. Nella graduatoria del concorso per il reclutamento di 1 (uno) Ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore la commissione terrà conto della riserva del posto a favore del personale in servizio che sia coniuge, figlio di superstiti ovvero parente in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. In caso di mancata copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a), b), e c) per mancanza di candidati idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà, in relazione delle esigenze della Forza Armata, di devolvere i posti non ricoperti a uno degli altri concorsi sopracitati, secondo la relativa graduatoria di merito.
4. Nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione Generale si riserva, altresì, la possibilità di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso nei ruoli speciali o nei ruoli normali della Marina Militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata
5. In caso di mancata copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) per mancanza di candidati idonei e/o nel caso di rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali non siano presenti ulteriori idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, in relazione alle esigenze del Corpo delle Capitanerie di Porto, la facoltà di devolvere i posti rimasti scoperti ad altro concorso nei ruoli speciali o nei ruoli normali delle Capitanerie di Porto.
6. Fermo restando quanto indicato nel comma 2, la commissione esaminatrice, a parità di punteggio, darà la precedenza al candidato in possesso dei sottoelencati titoli di preferenza nell'ordine di seguito indicato:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - c) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - d) maggior numero di figli a carico;
 - e) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

- f) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- g) minore età anagrafica.

Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

- 7. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con Decreto Dirigenziale/Interdirigenziale, e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, per estratto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs.n. 96/2003.
- 8. Saranno dichiarati vincitori -sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito.

Art. 14

Personale, partecipante al concorso per titoli ed esami, impiegato in particolari operazioni al di fuori del territorio nazionale.

- 1. I candidati che presentano domanda di partecipazione al presente concorso, ma non possono sostenere le relative prove scritte e/o orali, perché impiegati in operazioni al di fuori del territorio nazionale di cui alla Legge 29 dicembre 1982, n. 967, al Decreto Legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 agosto 2011, n. 130 e al Decreto Legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2016, n. 131, saranno ammessi d'ufficio allo svolgimento delle prove non sostenute nell'ambito del primo concorso utile successivo, ai sensi dell'art. 12 della Legge 21 luglio 2016, n. 145. I candidati di cui trattasi, che presenteranno domanda di partecipazione anche per il prossimo concorso, eseguiranno uniche prove che saranno valide per entrambi i concorsi; qualora il concorso successivo preveda l'introduzione di una o più tipologie di prove differenti a quelle previste dal presente bando gli stessi dovranno sostenere le prove introdotte, che avranno validità solo per il concorso successivo. I candidati differiti che non presenteranno domanda per il concorso successivo sosterranno solo le prove della tipologia prevista per il presente concorso. Per quanti risultino idonei alle citate prove e ammessi alla valutazione dei titoli, questa verrà effettuata per ciascun concorso distintamente per consentire l'inserimento nelle relative graduatorie di merito. In tale ambito, la posizione dei predetti candidati sarà determinata dalla somma dei punteggi riportati nelle prove sostenute e nella valutazione dei titoli riferiti al presente concorso e al successivo.
- 2. Ove i punteggi massimi contemplati per le prove del presente concorso fossero diversi da quelli previsti per le prove del successivo concorso, i punteggi attribuiti saranno ricalcolati in proporzione. I candidati, il cui punteggio totale riportato nel presente concorso risultasse superiore a quello conseguito dall'ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del successivo concorso, saranno dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso applicativo, con la decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del presente concorso.
- 3. Nel successivo concorso, i posti eventualmente occupati da candidati ammessi d'ufficio ai sensi del precedente comma 1 e risultati vincitori del presente concorso per effetto di quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, **saranno computati nel numero dei posti a concorso di cui al successivo bando di concorso**, salva la facoltà per l'Amministrazione di aumentarne il numero in caso di sussistenza di esigenze funzionali e della relativa copertura finanziaria.
I candidati di cui al precedente comma 2, al completamento positivo del previsto corso applicativo, saranno nominati Guardiamarina con la decorrenza giuridica già attribuita ai vincitori del presente concorso.

Art. 15

Nomina

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del rispettivo Corpo e specialità con anzianità assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando.
3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina i vincitori frequenteranno un corso applicativo della durata di circa otto mesi e con le modalità stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali, ai sensi dell'art. 724 comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento il controllo vaccinale effettuato nel corso dell'ultima visita periodica utile. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della Sanità Militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 13 entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa nel grado rivestito verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.
7. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 16

Obblighi giuridici

1. Ai sensi dell'articolo 1096 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti previsti dal precitato Decreto Legislativo.

Per gli Ufficiali dei ruoli speciali della Marina Militare, i periodi minimi di permanenza in ciascun grado e di imbarco richiesti per l'avanzamento sono riportati nella Tabella 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse, anche successivamente, la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 18

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare procederà a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Art. 19

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà anche essere frazionata in più periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 20

Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, preferibilmente secondo il modello rinvenibile nell'Allegato H che fa parte integrante del presente bando.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal - 21 - presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare, (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e mail: rpdp@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpdp@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 sexies e septies del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche

strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;

- e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
 - ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*;
- h) l'allegata informativa relativa al trattamento dei dati personali (riportato in Allegato I) è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: www.concorsi.difesa.it.

Art. 22

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento della presente procedura concorsuale è il Capo pro tempore della 1^a Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare Dirigente Dott.ssa Rita FEDELE.

Il presente Decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa nel sito "www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale".

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Pil.
Sergio LIARDO

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA LE CATEGORIE, SPECIALITA' E ABILITAZIONI DEI RUOLI MARESCIALLI DELLA MARINA E CORPI DEGLI UFFICIALI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DELLA MARINA MILITARE

CATEGORIA (*)	SPECIALITA' O ABILITAZIONE	CORPO (specialità)
NOCCHIERI (N)	Tutte le specialità	STATO MAGGIORE
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (SSC)	Tutte le specialità	
TECNICI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (TSC)	Tutte le specialità	
PALOMBARI (PA)	Tutte le specialità	
INCURSORI (IN)	Tutte le specialità	
FUCILIERI DI MARINA (FCM)	Tutte le specialità	
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA (SSP)	Specialità Conduttori automezzi (Cna) (es)	GENIO DELLA MARINA (genio navale)
SPECIALISTI DEL SISTEMA DI PIATTAFORMA (SSP)	Tutte le specialità eccetto Conduttori automezzi (Cna) (es)	
TECNICI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (TSC)	Tutte le specialità	GENIO DELLA MARINA (armi navali)
TUTTE LE CATEGORIE/SPECIALITA'	Abilitazione atg (**)	GENIO DELLA MARINA (infrastrutture)
SERVIZIO SANITARIO (SS)	Tutte le specialità	SANITARIO M.M.
SUPPORTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO (SSAL)	Tutte le specialità	COMMISSARIATO
TECNICI DEL SISTEMA DI COMBATTIMENTO (TSC)	Operatori elaborazione automatica dati (Ead)	
NOCCHIERI DI PORTO (NP)	Tutte le specialità	CAPITANERIE DI PORTO

NOTE:

(*) Tra parentesi la sigla della categoria o specialità. Per (es.) si intende la categoria ad esaurimento.

(**) Il personale abilitato "atg" può partecipare esclusivamente al concorso per Ufficiali del Corpo del Genio della Marina – specialità infrastrutture, indipendentemente dalla categoria/specialità posseduta.

ATTESTAZIONE DELLA CARENZA DEI REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

(da compilare, firmare e trasmettere esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it)

(Art. 6 del bando di concorso)

Denominazione Comando/Ente _____,

indirizzo _____ sede _____,

n. telefono (militare) _____, (civile) _____,

indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata:

_____ ,

_____ ,

Si dichiara che il militare (grado) _____ (cognome) _____

(nome) _____, nato il _____, a _____ (Pr. ____),

in servizio presso questo Comando/Ente, partecipante al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, riservati ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Primo Maresciallo o di Luogotenente, anno 2026:

☐ non è in possesso di tutti i requisiti richiesti in quanto:

- ☐ non riveste il grado di Primo Maresciallo, Luogotenente/Primo Luogotenente;
- ☐ non è in possesso del titolo di studio minimo previsto per la partecipazione al concorso (L);
- ☐ non ha riportato la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente nell'ultimo quinquennio;
- ☐ ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- ☐ non è in possesso di idoneità alla visita medica periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di idoneità al servizio militare marittimo incondizionato nel rispetto della scadenza prescritta dal capitolo III, para 2, della pubblicazione SMM SAN 001 ed. 2021. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche se sia stata avviata, a cura del Comando di appartenenza, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, la procedura per l'effettuazione della visita prescritta;
- ☐ non è in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'impiego nella qualità di Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per cui concorrono senza limitazioni di impiego, alcun esonero da incarichi, posizioni organiche, mansioni o attività;
- ☐ è stato sottoposto e giudicato non idoneo alle prove di efficienza operativa effettuate dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande tranne per gli anni in cui non sono state effettuate a causa della crisi pandemica da Covid-19;

☐ è stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su

richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

- ☐ è in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
- ☐ è stato sottoposto a misure di prevenzione;
- ☐ ha riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Presidente

(Grado, Nome e Cognome)

1° membro

(Grado, Nome e Cognome)

2° membro

(Grado, Nome e Cognome)

_____ , _____

(luogo) (data)

Timbro
Tondo Ente

(firma del Comandante di Corpo o delegato)

PER PRESA VISIONE

IL CANDIDATO

_____ , _____

(luogo)

(data)

SCHEDA DI SINTESI PER I REPARTI
(art. 6 del bando)

Indirizzo posta certificata _____.

Telefono militare e civile _____.

Agli atti di questo Comando risulta che il _____,
(grado, cognome e nome)

categoria di appartenenza _____, posizione di stato _____,

Corpo/Arma _____ specialità _____,

nato a _____ (_____), il _____,

appartenente al ruolo Marescialli della Marina:

- è stato reclutato nel ruolo Marescialli ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettere a) e b) _____ del decreto legislativo 12 marzo 2010, n. 66;
- ha conseguito la nomina a Maresciallo in servizio permanente il _____,
- ha conseguito la nomina a Primo Maresciallo il _____.
- ha conseguito la nomina a Luogotenente il _____.

Documentazione caratteristica in ordine cronologico riferita agli ultimi 5 anni di servizio prestato fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, per un totale di giorni _____:

documento (1)	dal	al	Giudizio riportato/motivo della compilazione (2)

- 1) eventuale titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso:

conseguito con voto _____ (dato necessario).

- 2) valutazione posseduta nell'accertamento del test di lingua straniera JFLT effettuato negli ultimi cinque anni di servizio:

(L _____ R _____ W _____ S _____): in data _____.

- 3) onorificenze e ricompense:

data	tipo ricompensa	note

Firma per esteso e leggibile dei componenti della Commissione interna di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) del bando di concorso.

Presidente

(Grado, Nome e Cognome)

1° membro


(Grado, Nome e Cognome)

2° membro

(Grado, Nome e Cognome)

_____, _____

(luogo) (data)



(firma del Comandante di Corpo o delegato)

Note

- (1) Specificare il tipo di documento: SV per la Scheda Valutativa, RI per il Rapporto Informativo e MR per la Mancata Redazione.
- (2) Il periodo da valutare è quello relativo all'ultimo quinquennio (1826 giorni) di servizio comunque prestato nel ruolo di appartenenza all'atto di presentazione della domanda.
- (3) Indicare il giudizio riportato sul documento caratteristico ovvero, in caso di Mancata Redazione, il motivo della compilazione. In caso di Rapporto Informativo si prenderà in considerazione l'aggettivazione associata al RENDIMENTO (voce n. 27 della parte III–QUALITÀ PROFESSIONALI), ovvero si indicherà la qualità e la definizione prescelta in caso di non concordanza del 1° Revisore o del 2° Revisore.
- (4) Nel caso di Mancata Redazione per assenza dal servizio, specificare il motivo dell'assenza dal servizio e l'eventuale riconducibilità di tale assenza a causa di servizio, congedo di maternità obbligatorio e interdizione anticipata per gravidanza a rischio, terapie salvavita o all'emergenza da COVID-19 (allegare la documentazione probatoria).



MINISTERO DELLA DIFESA

(1) _____

DICHIARAZIONE DI COMPLETEZZA

Il sottoscritto (2), candidato al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro) Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina Militare, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di Primo Maresciallo o di Luogotenente, dichiara che dal _____ al _____ (tre giorni lavorativi) ha ricevuto in visione la propria scheda di sintesi redatta dalla Commissione interna di cui all'art. 6 del bando di concorso. Dichiara altresì di aver doverosamente e responsabilmente controllato la regolarità e completezza delle voci inserite nella propria scheda di sintesi, accertando che è regolare, completa e aggiornata in ogni sua parte fino alla data di compilazione.

Luogo..... li

Il (3)

Per ricevuta

Il (4)

(1) Comando/Ente/Reparto competente.

(2) Grado, ruolo, categoria e specialità, nome e cognome del candidato.

(3) Firma leggibile del candidato.

(4) Firma del Comandante o suo delegato.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SINTESI

1. I Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail contenente le seguenti informazioni:
 - il nome utente (username) da utilizzare per l'accesso alla scrivania dedicata;
 - un link per accedere alla pagina del concorso contenente l'elenco dei candidati effettivi al Comando per i quali deve essere compilata la scheda di sintesi.
2. Accedendo alla pagina concorsuale il sistema chiederà l'inserimento delle credenziali di accesso (username e password). Nel caso in cui il Comando stia accedendo per la prima volta al sistema dovrà pertanto utilizzare la procedura di rigenerazione della password presente nella maschera di inserimento delle credenziali per creare la propria password.
3. Una volta completato il processo di attivazione delle credenziali tramite la creazione/rigenerazione della password, il Comando accedendo all'area dedicata dovrà:
 - selezionare la cartella presente;
 - selezionare il nominativo del proprio dipendente per accedere alla scheda di sintesi che risulta nello stato di compilazione "da compilare" (a conferma della corretta selezione, l'intera riga del concorrente risulterà evidenziata di colore azzurro);
 - tramite il menu contestuale "EDR" in alto nella pagina, selezionare la voce "Apri" per accedere alla compilazione della scheda di sintesi del candidato selezionato. La scheda di sintesi **da compilare esclusivamente on-line**, riproduce le informazioni richieste nell'allegato C. Il sistema salva automaticamente il modulo redatto ad ogni cambiamento di pagina, pertanto la scheda di sintesi potrà essere compilata anche in momenti successivi. Le schede di sintesi parzialmente compilate risulteranno avere lo stato di compilazione in "bozza";
 - compilata l'ultima pagina del modulo e selezionato il tasto "invia" si considera conclusa la fase di compilazione della scheda di sintesi che risulterà nello stato di compilazione "in acquisizione".
4. Completata la compilazione del modulo, il Comando dovrà:
 - nelle more dell'acquisizione, scaricare la copia in formato pdf della scheda di sintesi tramite il pulsante "Recupera Ricevuta" presente nel menu contestuale "EDR";
 - stampare la scheda in formato pdf e farla firmare dalla Commissione appositamente nominata e controfirmare dall'interessato e dal Comandante dell'Ente;
 - porla in visione per 3 giorni lavorativi per le opportune verifiche al candidato che, se la riterrà completa, regolare e aggiornata, sottoscriverà la dichiarazione di completezza di cui all'Allegato D che costituisce parte integrante del presente bando;
 - scansionare la scheda firmata e la dichiarazione di completezza;
 - accedere nuovamente alla scheda on-line per allegare la scansione della scheda firmata e della dichiarazione di completezza tramite il pulsante "carica allegato";
 - verificare che il sistema confermi la conclusione della procedura di compilazione della scheda di sintesi constatando che lo stato di compilazione riporti la voce "concluso".
5. La scheda di sintesi potrà essere integrata/modificata tramite il pulsante "riapri documento" entro e non oltre la data indicata nell'area pubblica del portale per la trasmissione delle schede di sintesi.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO E PROGRAMMI DELLE PROVE D'ESAME PER I CONCORSI
PER LA NOMINA A
UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO SPECIALE DEI CORPI
DELLA MARINA MILITARE E PER IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1. **PROVE SCRITTE** (art. 9 del bando)

I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove scritte:

- a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di 80 quesiti a risposta multipla, che potrà avvenire anche in modalità digitale, della durata massima di 75 minuti, volti ad accertare il grado di conoscenza nelle seguenti materie:
 - lingua italiana, anche sul piano orto-grammaticale e sintattico (57 quesiti);
 - educazione civica (15 quesiti);
 - storia (8 quesiti).

I predetti test potranno avere diverso coefficiente di valutazione. Prima dell'inizio della prova ai concorrenti verranno rese note, da parte della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento e di valutazione di detta prova.

- b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, della durata massima di 35 minuti, consistente nella somministrazione di un questionario contenente 50 quesiti a risposta multipla, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua inglese;
- c) una prova scritta di cultura professionale, della durata massima di 6 (sei) ore, consistente in quesiti a risposta libera su argomenti previsti dai programmi d'esame per la prova orale del seguente paragrafo 2.

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta della traccia per ciascuna prova da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

La commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

2. PROVA ORALE (art.12 del bando)

La commissione esaminatrice, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del bando, interrogherà i concorrenti sulle materie d'esame di seguito riportate:

a. Storia (Testo di riferimento: "Storia e politica navale dell'età contemporanea" – edito dall'Ufficio storico della Marina Militare")

(1) la 1^a guerra mondiale

- la gara navale anglo-tedesca all'inizio del novecento e nuovi tipi di unità;
- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- il primato informativo inglese e la "Stanza 40";
- l'inizio del conflitto e le azioni di superficie sugli Oceani;
- le operazioni nel Mare del Nord fino alla battaglia dello Jutland;
- la guerra nel Mediterraneo prima e dopo l'intervento dell'Italia - azioni nell'Adriatico (con particolare riferimento alle operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi);
- la grande battaglia navale dello Jutland;
- la neutralità e l'intervento degli Stati Uniti;
- la guerra sottomarina;
- ultime azioni nel Mare del Nord e la vittoria alleata;
- le conferenze per il disarmo navale tra le due guerre;

(2) la 2^a guerra mondiale:

- cause, lineamenti generali del conflitto, con particolare riferimento alla guerra navale, alle azioni ed agli avvenimenti in cui è stata coinvolta la Regia Marina;
- la politica navale italiana dal 1922 al 1940 e lo stato di preparazione al conflitto;
- l'Italia in guerra. Le battaglie di Punta Stilo e Capo Spada ed azioni minori;
- l'attacco a Taranto e la fine della "guerra parallela". Lo scontro di Capo Teulada e il bombardamento navale di Genova;
- la battaglia di Gaudio e Matapan;
- le audaci imprese dei mezzi d'assalto italiani e la guerra dei convogli;
- le operazioni navali mediterranee nel 1942;
- l'invasione della Sicilia, l'armistizio e la cobelligeranza.

b. Ordinamento e regolamenti della Marina Militare (Testi di riferimento: Testo di Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. - La Struttura Ordinativa – Appunti di Ordinamento e Volume Secondo, diviso in due parti, edito da Marinaccad, pubblicato nel sito web della Marina):

(1) nozioni sul personale della Marina Militare:

- stato giuridico degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 3 e Capitolo 2, paragrafi 1 e 2);
 - ruoli e Corpi degli ufficiali (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 1),
 - ruoli, categorie e funzioni del personale appartenente alle categorie dei sottufficiali e dei graduati (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 5, paragrafi 1 e 2),
 - reclutamento del personale militare (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 2 e Capitolo 5, paragrafi dal 3 al 7);
- (2) nozioni di regolamenti:
- la disciplina militare: (Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – Volume Secondo, Parte Prima, Capitolo 1);
- (3) nozioni di ordinamento (Testo di riferimento: Ordinamento delle Forze Armate e Regolamenti M.M. – La Struttura Ordinativa – Appunti di Ordinamento, edito da Marinaccad, pubblicato nel sito web della Marina):
- organizzazione centrale del Ministero della Difesa;
 - organizzazione centrale della Marina Militare;
 - organizzazione periferica territoriale della Marina Militare.

PROVE DI EFFICIENZA FISICA

1. GENERALITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

I concorrenti idonei saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), b) e c) del bando.

Per l'effettuazione delle citate prove, i concorrenti dovranno indossare tuta sportiva e/o maglietta e idonee scarpe da ginnastica.

Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla commissione.

Di seguito si riporta una breve descrizione:

a) corsa piana (2.000 m):

Il concorrente dovrà eseguire la corsa piana di metri 2000 in un tempo inferiore o uguale a quello indicato nella Tabella 1 del successivo paragrafo 2. La commissione cronometrerà il tempo impiegato dai candidati.

b) Piegamenti sulle braccia:

La prova dovrà iniziare in posizione prona, con il concorrente completamente disteso, il palmo delle mani poggiato sul pavimento direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e la punta dei piedi in appoggio a terra.

Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell'apposito segnale prodotto, dovrà eseguire senza soluzione di continuità, un numero di piegamenti sulle braccia maggiore o uguale a quello indicato nella Tabella 2, di cui al successivo paragrafo 2, con le seguenti modalità:

- sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, estendendo completamente le braccia;
- una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto e con il viso;
- ripetere i piegamenti senza interruzioni.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.

A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 2.

c) Addominali:

Il candidato dovrà eseguire un numero di flessioni del tronco dalla posizione supina, maggiore o uguale a quello indicato nella Tabella 3 del successivo paragrafo 2, con le seguenti modalità di esecuzione:

- partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe flesse e piedi bloccati da altro concorrente, ovvero tramite l'impiego di idoneo dispositivo, atto bloccare i piedi alla pavimentazione;
- sollevare il busto fino a portarlo oltre la verticale;
- da tale posizione, senza riposare, riabbassare il busto fino a sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.

Un membro della commissione, osservatore dell'esercizio, provvederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta.

A ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di ripetizioni previste per l'idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l'esercizio senza soluzione di continuità, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al successivo paragrafo 2.

2. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' NELLE PROVE DI EFFICIENZA FISICA

Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà aver superato tutte le prove, di cui all'art. 11, comma 5, lett. a), b) e c) del bando. Qualora il concorrente non consegua l'idoneità anche in una sola prova, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza fisica, prescindendo dal risultato delle altre prove eventualmente sostenute.

I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

I candidati potranno altresì ricevere un punteggio incrementale, fino ad un massimo di 0,5 punti per ogni singola prova, come specificato in ogni singola tabella (max. 1,5 punti totali).

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative delle tre prove:

Corsa 2.000 m

Per la prova della corsa sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 1, fino ad un massimo di 0,5 punti.

Tabella 1

Età/anni	≤ 30	31-40	41-50	51-60	PUNTI
uomo	max 13 min.	max 15 min.	max 18 min.	max 23 min.	Idoneo (0 punti)
	da 12'01'' a 13'00''	da 14'01'' a 15'00''	da 17'01'' a 18'00''	da 22'01'' a 23'00''	0
	da 11'01'' a 12'00''	da 13'01'' a 14'00''	da 16'01'' a 17'00''	da 21'01'' a 22'00''	0,1
	da 10'01'' a 11'00''	da 12'01'' a 13'00''	da 15'01'' a 16'00''	da 20'01'' a 21'00''	0,2
	da 09'01'' a 10'00''	da 11'01'' a 12'00''	da 14'01'' a 15'00''	da 19'01'' a 20'00''	0,3
	da 08'01'' a 09'00''	da 10'01'' a 11'00''	da 13'01'' a 14'00''	da 18'01'' a 19'00''	0,4
	≤ 08'00''	≤ 10'00''	≤ 13'00''	≤ 18'00''	0,5
donna	max 15 min.	max 17 min.	max 21 min.	max 26 min.	Idoneo (0 punti)
	da 14'01'' a 15'00''	da 16'01'' a 17'00''	da 20'01'' a 21'00''	da 25'01'' a 26'00''	0
	da 13'01'' a 14'00''	da 15'01'' a 16'00''	da 19'01'' a 20'00''	da 24'01'' a 25'00''	0,1
	da 12'01'' a 13'00''	da 14'01'' a 15'00''	da 18'01'' a 19'00''	da 23'01'' a 24'00''	0,2

	da 11'01'' a 12'00''	da 13'01'' a 14'00''	da 17'01'' a 18'00''	da 22'01'' a 23'00''	0,3
	da 10'01'' a 11'00''	da 12'01'' a 13'00''	da 16'01'' a 17'00''	da 21'01'' a 22'00''	0,4
	≤ 10'00''	≤ 12'00''	≤ 16'00''	≤ 21'00''	0,5

Piegamenti sulle braccia

Per la prova dei piegamenti sulle braccia, sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 2. I concorrenti, per ottenere il punteggio incrementale, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per il superamento della prova, potranno proseguire l'esercizio, senza soluzione di continuità.

Il punteggio incrementale massimo ottenibile è di 0,5 punti

Tabella 2

Età/anni	≤ 30	31-40	41-50	51-60	PUNTI
uomo	minimo 12 ripetizioni	minimo 10 ripetizioni	minimo 8 ripetizioni	minimo 7 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 12 a 17	da 10 a 15	da 8 a 13	da 7 a 12	0
	da 18 a 22	da 16 a 20	da 14 a 18	da 13 a 17	0,1
	da 23 a 27	da 21 a 25	da 19 a 23	da 18 a 22	0,2
	da 28 a 32	da 26 a 30	da 24 a 28	da 23 a 27	0,3
	da 33 a 37	da 31 a 35	da 29 a 33	da 28 a 32	0,4
	≥ 38	≥ 36	≥ 34	≥ 33	0,5
donna	minimo 7 ripetizioni	minimo 6 ripetizioni	minimo 5 ripetizioni	minimo 4 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 7 a 12	da 6 a 11	da 5 a 10	da 4 a 9	0
	da 13 a 18	da 12 a 16	da 11 a 15	da 10 a 14	0,1
	da 19 a 23	da 17 a 22	da 16 a 21	da 15 a 20	0,2
	da 24 a 28	da 23 a 27	da 22 a 26	da 21 a 25	0,3
	da 29 a 33	da 28 a 32	da 27 a 31	da 26 a 30	0,4
	≥ 34	≥ 33	≥ 32	≥ 31	0,5

Addominali

Per la prova degli addominali, sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i criteri indicati in Tabella 3. I concorrenti, per ottenere il punteggio incrementale, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per il superamento della prova, potranno proseguire l'esercizio, senza soluzione di continuità.

Il punteggio incrementale massimo ottenibile è di 0,5 punti.

Tabella 3

Età/anni	≤ 30	31-40	41-50	51-60	PUNTI
uomo	minimo 22 ripetizioni	minimo 19 ripetizioni	minimo 18 ripetizioni	minimo 14 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 22 a 26	da 19 a 23	da 18 a 22	da 14 a 18	0
	da 27 a 31	da 24 a 28	da 23 a 27	da 19 a 23	0,1
	da 32 a 36	da 29 a 33	da 28 a 32	da 24 a 28	0,2

	da 37 a 41	da 34 a 38	da 33 a 37	da 29 a 33	0,3
	da 42 a 46	da 39 a 43	da 38 a 42	da 34 a 38	0,4
	≥ 47	≥ 44	≥ 43	≥ 39	0,5
donna	minimo 18 ripetizioni	minimo 15 ripetizioni	minimo 14 ripetizioni	minimo 12 ripetizioni	Idoneo (0 punti)
	da 18 a 22	da 15 a 19	da 14 a 18	da 12 a 16	0
	da 23 a 27	da 20 a 24	da 19 a 23	da 17 a 21	0,1
	da 28 a 32	da 25 a 29	da 24 a 28	da 22 a 26	0,2
	da 33 a 37	da 30 a 34	da 29 a 33	da 27 a 31	0,3
	da 38 a 42	da 35 a 39	da 34 a 38	da 32 a 36	0,4
	≥ 43	≥ 40	≥ 39	≥ 37	0,5

3. DISPOSIZIONI IN CASO DI IMPEDIMENTO PER INFORTUNIO

I concorrenti, affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti, potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione delle prove. I concorrenti che, prima dell'inizio delle prove, dovessero accusare una indisposizione, dovranno informare immediatamente la commissione, la quale, sentito l'ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica o che le interrompano. I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati per sostenere tali prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere successiva al 20° giorno a decorrere dalla data originariamente prevista per l'esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/completare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

FAC SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(da compilare, firmare e trasmettere a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica
istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it)

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI 4
GUARDIAMARINA NEI RUOLI SPECIALI DEI CORPI VARI DELLA MARINA E DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ residente in _____ c.a.p. _____
Via _____ n. _____ Tel. _____
indirizzo PE/PEC: _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato

NON IDONEO/IDONEO A:

- | | |
|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> PROVA SCRITTA CULT. GENERALE (ART. 9) | SVOLTA IL ____/____/____; |
| <input type="checkbox"/> PROVA SCRITTA LINGUA INGLESE (ART. 9) | SVOLTA IL ____/____/____; |
| <input type="checkbox"/> PROVA SCRITTA CULT. PROF. (ART. 9) | SVOLTA IL ____/____/____; |
| <input type="checkbox"/> VALUTAZIONE TITOLI (ART. 10) | |
| <input type="checkbox"/> PROVA ORALE (ART. 12) | |

CHIEDE

**DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI MEDIANTE:**

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice
☐ di prendere visione

del/i seguente/i documento/i amministrativo/i da cui è scaturita l'esclusione dal concorso in oggetto,
(N.B.: indicare dettagliatamente l'atto o i documenti richiesti o fornire ogni riferimento utile per
l'individuazione):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

per la seguente motivazione:

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di essere informato che i dati
personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO, NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale <https://concorsi.difesa.it/>, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.concorsi.difesa.it/> Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro".

- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Annexo A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell'Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell'ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Annexo B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante** “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa al seguente link: <http://concorsi.difesa.it>

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a. le finalità del trattamento;
 - b. le categorie di dati personali in questione;
 - c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - a. l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - b. l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - c. i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - d. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - e. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
 - a. per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b. per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d. a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e. per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
 - a. l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b. il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

- c. benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d. l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.³ L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19

Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4

Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

Articolo 21

Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII

Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.